

Rapporto al messaggio 3050

Della Commissione della legislazione sul messaggio 21 maggio 1986 concernente la legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali

Il 9 marzo 1978 è stata approvata dalle Camere federali la legge sulla protezione degli animali poi ratificata anche in votazione popolare . La corrispondente ordinanza di applicazione e la legge sono entrate in vigore il 1 . luglio 1981 .

Già all'inizio del secolo il problema della protezione degli animali era assai sentito nel nostro Cantone , come testimonia la legge in merito approvata dal Gran Consiglio ticinese il 26 novembre 1908 . Sia questo testo di legge che il messaggio che lo accompagnò , si ispiravano a dei principi etici tuttora perfettamente validi ed attuali . Ciò nondimeno con il passare del tempo e con l' entrata in vigore della legislazione federale in materia , la vecchia legge appare sorpassata e deve venire abrogata con decreto legislativo onde far posto ad un nuovo testo aggiornato . In base alla legge federale , il Consiglio di Stato poteva limitarsi a Sostituire la vecchia legge con le disposizioni di applicazione della legge federale . Il Consiglio di Stato ha invece optato per una nuova legge cantonale sia per rendere giustizia ad un problema assai sentito dalla popolazione che per fissare con un atto legislativo quelle norme che regolano eventuali conflitti tra l'esigenza di protezione degli animali da un lato ed interessi economici particolari dall'altro . Le norme di applicazione si limiteranno quindi unicamente alle norme esecutive vere e proprie . La Commissione legislativa condivide questa scelta del Consiglio di Stato .

La nuova legge adegua alla realtà il problema degli organi chiamati a contribuire all'applicazione della legge : oltre al Dipartimento economia pubblica , sezione veterinaria , Commissione di sorveglianza e Municipi , saranno chiamate in causa anche le associazioni riconosciute dal Cantone, che si occupano del problema , associazioni che avranno competenze di ricorso . Dubbi sono sorti nella Commissione sulla base legale di un simile riconoscimento . Tali dubbi sono stati sciolti dall'esame del regolamento di applicazione della legge che , tra le condizioni per il riconoscimento , prevede la loro azione tramite un guardiano di animali riconosciuto a norma del regolamento di applicazione della legge federale .

L'opportunità del coinvolgimento delle associazioni di protezione degli animali è data dal loro grande impegno nello svolgere il loro compito , impegno spesso superiore a quello delle stesse autorità pubbliche . La legge attribuisce inoltre allo Stato un compito promozionale . Per quanto riguarda eventuali sperimentazioni con animali a scopo di ricerca (fortunatamente in costante e rapida diminuzione sia per il progresso della sperimentazione in laboratorio che per il loro notevole costo economico) è prevista la creazione di una Commissione di sorveglianza nominata a norma del regolamento di applicazione della legge . Per quanto concerne il testo della legge proposta con il messaggio , la Commissione propone accanto ad alcune modificazioni redazionali , due modifiche di rilievo , anche se non sostanziali . La prima riguarda l'art . 2 . La Commissione ritiene debba essere il Consiglio di Stato e non la legge a stabilire il Dipartimento competente a vigilare in materia . La seconda riguarda l'art . 11 , cpv . 2 . La Commissione propone di stralciare l'importo massimo della multa . Tale importo stabilito già dalla legge federale per cui , per ogni modifica di tale legge, si renderebbe necessaria una modifica anche di quella cantonale . Il che sembra alla Commissione un'inutile complicazione .

Fatte queste osservazioni ed apportate queste modifiche , la Commissione della

legislazione propone l'approvazione dell'annesso disegno di legge .

Per la Commissione della legislazione:

Alessandro von Wyttenbach , relatore
Agustoni - Bacciarini - Bizzozero -
Catenazzi - Cereda - Lepori -
Pedotti - Valsangiacomo.

Disegno di
LEGGE

di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 21 maggio 1986 n. . 3050 del Consiglio di Stato ,

d e c r e t a :

CAPITOLO I - PRINCIPIO

Articolo 1

Scopo

Lo Stato promuove e attua la protezione degli animali , conformemente a quanto prescritto dalla legislazione federale in materia .

CAPITOLO II - ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE

Articolo 2

Organi

a) Dipartimento:

1 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per la vigilanza sull'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali .

2 Sentito il preavviso della Commissione di sorveglianza , il Dipartimento decide sulle domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali .

Articolo 3

b) Sezione veterinaria

La Sezione veterinaria esercita le competenze che la legislazione federale sulla protezione degli animali attribuisce autorità cantonale , a meno che la presente legge o i relativi regolamenti di applicazione dispongano diversamente .

Articolo 4

c) Commissione di sorveglianza

Il Consiglio di Stato nomina una sua Commissione di sorveglianza , quale organo consultivo del Dipartimento in materia di esperimenti sugli animali e ne fissa la composizione e le competenze nel regolamento .

Articolo 5

d) Municipi

1 Nelle rispettive giurisdizioni comunali , i Municipi applicano le misure di polizia locale (ai sensi della Legge organica comunale e della Legge sanitaria) , vigilano sull'osservanza della legislazione in materia di protezione degli animali ed eseguono i provvedimenti ordinati dalle competenti autorità cantonali .

2 Essi controllano , secondo la legge cantonale concernente l'imposta sui cani , la popolazione canina . Provvedono inoltre alla cattura dei cani , gatti e altri animali randagi o vaganti senza padrone .

3 Preavvisano le domande d'autorizzazione presentate da chi desidera tenere animali feroci , velenosi o comunque pericolosi .

4 I Municipi operano direttamente oppure tramite la polizia comunale .

Articolo 6

Collaborazione

Nell'esercizio delle competenze loro attribuite , gli organi chiamati ad applicare la legislazione in materia possono avvalersi segnatamente della collaborazione :

a) delle associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Dipartimento alle condizioni stabilite dal regolamento ;

b) degli agenti della polizia comunale o cantonale ;

c) dei veterinari e degli ispettori delle carni ;

d) degli ispettori del bestiame ;

e) dei funzionari dell'Ufficio caccia e pesca .

CAPITOLO III - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 7

Interventi

1 Gli organi incaricati dell'applicazione delle norme sulla protezione degli animali , hanno diritto all'ispezione di locali , impianti , veicoli , oggetti e animali ; in tale funzione hanno qualità di agenti della polizia giudiziaria .

Sono applicabili gli art . 34 della legge federale sulla protezione degli animali (LPDA) e 114 e segg . del Codice di procedura penale .

2 Essi intervengono se é accertato che animali siano trascurati in modo grave , denutriti , maltrattati o sottoposti a interventi illeciti .

Se necessario possono sequestrarli cautelativamente e , ricoverarli in luogo idoneo e , sentito il detentore , venderli , farli macellare o uccidere .

Dedotte le spese e l'importo della pena pecuniaria , l'eventuale ricavo sarà consegnato al proprietario .

Articolo 8

Ricorsi

1 Contro le decisioni dei Municipi , della Sezione veterinaria e del Dipartimento é dato ricorso al Consiglio di Stato .

2 E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative .

Articolo 9

Legittimazione

1 Può ricorrere ai sensi dell'art . 8 chi dimostra un legittimo interesse . Per le decisioni dei Municipi , la materia é retta dalla Legge organica comunale .

2 Possono comunque interporre ricorso le associazioni che perseguono scopi ideali nel campo della protezione degli animali .

Articolo 10

Tasse

1 I controlli per gli esperimenti sugli animali , le autorizzazioni e le decisioni sono soggetti al pagamento di una tassa di cancelleria variabile da fr . 50 . - - a fr . 1'000 . - - .

- - .

2 Nel determinare l'ammontare della tassa si terrà in particolare conto delle spese

cagionate , della complessità e importanza della pratica .

Articolo 11

Disposizioni penali

1 I reati di cui all'art . 27 e 29 cpv . 1 della LPDA sono perseguiti dall'autorità giudiziaria competente in virtù della vigente Legge organica giudiziaria .

2 Ogni altra infrazione alla Legge o all'ordinanza federale (OPAn) per la quale é prevista la multa é perseguita dal Dipartimento giusta la Legge di procedura per i reati di competenza del pretore e per le contravvenzione .

Articolo 12

Regolamenti

Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni esecutive .

CAPITOLO IV - APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 13

Norme abrogative e entrata in vigore

1 La legge sulla protezione degli animali del 26 novembre 1908 é abrogata .

2 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale , conformemente all'art . 36 cpv . 2 LPDA , la presente legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi .

3 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore .